


Comune di Porpetto  
**PIANO DI SETTORE PER LA TELEFONIA MOBILE**

arch. Giovanni Mauro

consulente:  
ing. Alessandro Munisso



COMUNE DI PORPETTO  
PROVINCIA DI UDINE  
Allegato alla deliberazione della Giunta  
Municipale del Consiglio Comunale  
n. 3 dd. 12/02/2007



SINDACO  
PIÙ RESPONSABILE  
TECNICA E DEL TERRITORIO  
p.l.e. Giuseppe Dri

ALLEGATO ALLA  
DELIBERA DEL Consiglio...  
N. 50 DEL ...  
27 NOV 2007



PIÙ RESPONSABILE  
AREA TECNICA E DEL TERRITORIO  
p.l.e. Giuseppe Dri

# NORME DI ATTUAZIONE

**INDICE**

Art. 1.	Finalità e formazione .....	3
Art. 2.	Elaborati .....	4
Art. 3.	Localizzazioni .....	5
Art. 4.	Prescrizioni paesaggistiche .....	6
Art. 5.	Durata e rinvio .....	8

**SIGLE E ABBREVIAZIONI**

Bappsae ..	beni architettonici, paesaggio, patrimonio storico artistico etnoantropologico
Dprg .....	decreto del presidente della regione
Lr .....	legge regionale
Pstm .....	piano di settore per la telefonia mobile

## **NORME DI ATTUAZIONE**

### **Art. 1. FINALITÀ E FORMAZIONE.**

1. Il Piano di settore per la telefonia mobile (Pstm) disciplina l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e dei ponti radio.

2. Il Pstm è formato ai sensi della Lr 28/2004, del Dprg 94/2005 e della Lr 52/1991.

3. Gli impianti per la telefonia mobile e i ponti radio costituiscono opera privata di utilità pubblica.

**Art. 2. ELABORATI.**

1. Il Pstm è costituito dagli elaborati seguenti:

a) scritti:

- 1) **RELAZIONE.**
- 2) **NORME DI ATTUAZIONE.**

b) tavole:

- 1) **SUSCETTIVITÀ DELLE AREE.**
- 2) **LOCALIZZAZIONI DI IMPIANTI.**
- 3) **ISOLINEE DI CAMPO ELETTRICO.**
- 4) **MISURE DI CAMPO ELETTROMAGNETICO.**

2. Gli elaborati di cui alla lettera a), punto 1), e lettera b), punti 1), 3) e 4) hanno valore informativo, non regolatore.

3. Gli elaborati di cui alla lettera a), punto 2), e lettera b), punto 2), hanno valore regolatore.

**Art. 3. LOCALIZZAZIONI.**

1. Gli impianti per telefonia mobile sono localizzati nelle aree indicate nella tavola Localizzazioni di impianti come **Area di impianto**.

2. Le microcelle:

a) sono ammesse in tutto il comune, eccetto che sugli edifici e relative pertinenze di cui alla Lr 28/2004, art. 8, comma 1, salvo quanto previsto alla lettera c);

b) se installate nell'ambito delle facciate degli edifici esistenti, all'interno dei centri storici, esse sono realizzate coerenti con le facciate stesse;

c) in casi eccezionali, per motivate esigenze di servizio, possono essere assentite dal Comune anche in deroga alle incompatibilità di cui alla Lr 28/2004, art. 8, comma 1, come previsto dalla stessa Lr 28/2004, art. 8, comma 4.

3. Le localizzazioni su edifici e pertinenze di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico sono autorizzate preventivamente dalla Soprintendenza per i Bapsae.

4. Nelle aree degli impianti il Comune può limitare il numero e prescrivere la chiusura, lo spostamento, le caratteristiche e la regolamentazione degli accessi.

5. Le costruzioni rispettano le distanze minime seguenti:

a) da confine di proprietà: m 1,5;

b) da strada: m 1,5.

#### **Art. 4. PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE.**

1. Nella progettazione e realizzazione degli impianti è da tenersi conto della necessità di preservare il paesaggio urbano e rurale, con particolare attenzione all'integrazione paesaggistica, intesa come insieme di azioni riducenti la percezione visiva e comprendenti anche soluzioni formali adeguate.

2. Gli impianti di telefonia nuovi rispettano i criteri seguenti:

##### **a) impianto:**

1) posizionato prioritariamente su opera esistente nell'Area di impianto, e da ultimo su sostegno nuovo. E' di norma consentito di realizzare un sostegno nuovo solo dopo aver studiato e scartato tutte le opzioni per l'utilizzo di opere esistenti nell'Area di impianto;

2) realizzato utilizzando le migliori tecnologie disponibili utili a mitigarne l'impatto visivo;

3) di materiali e colori armonizzati visivamente con lo sfondo, tali che ne sia limitata al minimo la percezione visiva;

4) se su sostegno nuovo, compatibilmente con i limiti di esposizione e limiti tecnici: tale da essere idoneo all'eventuale successiva installazione di almeno un altro impianto, anche di gestore diverso;

##### **b) sostegno:**

1) costituito da palo, di sezione limitata al minimo;

2) senza piani di sosta e/o protezioni a gabbia, adottandosi per la salita sistemi di sicurezza che non determinino aumento dell'ingombro percepibile del sostegno;

3) con la base realizzata in modo da limitarne al minimo la percezione visiva;

##### **c) antenne:**

1) con il baricentro sul centro del sostegno;

2) armonizzate con le linee salienti delle opere altre;

3) realizzate:

3.1) senza piattaforme;

3.2) tali da fare corpo con gli appoggi. Eventuali sbracci, la cui lunghezza è da limitarsi al minimo, sono ammessi solo dopo dimostrata l'impossibilità tecnica di realizzazione senza sbraccio;

##### **d) locale tecnico:**

1) di stile e colore adeguati all'ambiente;

2) schermato visivamente, mediante opere di verde autoctono, movimentazione di terreno e/o interrimento di elementi tecnici;

3) per le pareti: sono comunque vietati ferro zincato al naturale, ferro ossidabile, alluminio al naturale, alluminio anodizzato, pannelli ondulati e bordature risaltanti.

3. In alternativa ai criteri di cui al comma 2, il Comune può permettere che gli impianti possono essere costituiti da opere riproducenti la forma, i

colori e per quanto possibile i materiali di elementi naturali o storici tipici dell'area geografica friulana.

4. Il Comune può prescrivere comunque l'adozione di determinati tipi di opere di finitura e opere accessorie.

5. In sede di progetto delle opere:

a) ogni potenziale localizzazione viene verificata dal punto di vista dell'impatto visivo, confrontando lo stato di fatto con la proposta situazione finale, da almeno due punti di vista significativi, uno da vicino ed uno da lontano;

b) per ogni nuovo impianto sono elaborate soluzioni di integrazione paesaggistica adeguate alla qualità architettonica ed estetica dell'ambiente circostante e che permettano di perseguire gli obiettivi di copertura radioelettrica.

6. Nelle **Aree di impianto** distinte con le lettere **e, g** (per la parte bosco):

a) i sostegni sono realizzati non brillanti né riflettenti;

b) le antenne sono racchiuse in un involucro, di dimensione limitata al minimo, di geometria essenziale; mantenendosi o realizzandosi oltre l'altezza di questo un elemento che concluda formalmente l'impianto;

c) il locale tecnico è realizzato di dimensione limitata al minimo, di geometria essenziale. Qualora le condizioni geologico-idrauliche lo consentano: il locale può essere interrato totalmente o parzialmente. Più locali tecnici in una stessa area sono possibilmente raggruppati e armonizzati;

d) i collegamenti di cavi tra sostegno e locale tecnico sono realizzati interrati. I collegamenti tra l'impianto e le reti telefoniche ed elettriche esistenti sono comunque realizzati tali da non alterare lo stato dei luoghi;

e) la recintazione eventuale è realizzata mediante rete resistente alla ruggine e siepe di specie autoctone a densità colma esterna alla rete;

f) le aree di cantiere, piste di accesso e aree di altre opere provvisorie sono comunque ripristinate.

7. Ove nella tavola Localizzazioni di impianti sia previsto **Verso di mitigazione**: sono mantenute e/o realizzate nel verso indicato opere di verde autoctono, a densità colma, danti il migliore rapporto tra altezza a maturità, tempo di crescita, area disponibile e limite di distanza da confini e da strade utile alla schermatura dell'impianto rispetto al punto o tratto di vista in cui è massimo l'impatto visivo.

8. Le opere esistenti difformi dalle previsioni di cui ai commi precedenti sono adeguate, in occasione di sostituzioni.

**Art. 5. DURATA E RINVIO.**

1. Il Pstm ha durata indeterminata ed è aggiornato qualora sia necessario individuare nuove o diverse localizzazioni, di norma con cadenza annuale.

2. Per quanto non specificatamente regolato dal Pstm valgono la Lr 28/2004, il Dprg 94/2005 e altre disposizioni in materia vigenti al momento di abilitazione dell'intervento.

3. Eventuali previsioni di legge o regolamento sovraordinate al Pstm successive al Pstm prevalgono comunque sul Pstm.